Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 318

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 22 dicembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1965, n. **1372.**
Provvidenze a favore delle costruzioni navali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Contributo integrativo per nuove costruzioni navali

Per la costruzione, allestimento e arredamento di navi mercantili a scafo metallico possono essere concessi ai cantieri navali costruttori contributi che rapportati al costo di produzione non ne superino in media il 15 per cento.

Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente il contributo, per ciascuna costruzione, è calcolato in base alle percentuali indicate nella tabella n. 1 ed è comprensivo della quota relativa all'apparato motore di cui alla tabella n. 2, allegate alla presente legge. L'ammontare del contributo determinato nel provvedimento di concessione non può essere modificato per successive richieste di variazione degli elementi in base ai quali il contributo stesso è calcolato.

Art. 2.

Domande di concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali

Le domande di concessione del contributo di cui al precedente articolo devono essere presentate al Ministero della marina mercantile.

Nelle domande suddette i cantieri devono indicare le caratteristiche della nave, il costo complessivo di

costruzione e la data di inizio dei lavori, la quale, per le costruzioni da eseguire per conto proprio, non può essere posteriore di otto mesi a quella della domanda.

Art. 3.

Riduzione del contributo per prodotti esteri importati in franchigia doganale

Qualora nella costruzione siano impiegati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale, il contributo di cui all'articolo 1 è ridotto di un importo pari al 10 per cento del loro valore.

Qualora i prodotti suddetti e complessi costitutivi di apparati motori di provenienza estera importati in franchigia doganale siano incorporati in apparati motori completi di propulsione e siano complessivamente di peso superiore al 40 per cento del peso dell'apparato motore stesso il contributo è ridotto dell'importo risultante dall'applicazione della tabella n. 2.

Non si fa luogo a riduzione qualora i prodotti finiti esteri siano stati nazionalizzati con il pagamento di tutti i diritti doganali, della imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1960, n. 762, e successive modificazioni e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni.

In ogni caso il contributo è ridotto dell'importo risultante dalla applicazione della tabella n. 2 qualora nella costruzione sia impiegato un apparato motore completo di propulsione avente potenza normale non superiore a 250 cavalli asse o un apparato motore completo di propulsione di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse avente un numero di giri superiore a 500 al minuto primo.

Art. 4.

Criteri per la concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali

Il Ministro per la marina mercantile concede il contributo integrativo per nuove costruzioni navali secondo l'ordine cronologico di inizio dei lavori e, a parità di data di esso, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Ai fini del comma precedente l'esame delle domande di concessione del contributo è effettuato dal Ministero della marina mercantile al termine di ogni successivo periodo di tre mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le somme eventualmente non impegnate sullo stanziamento relativo all'anno finanziario 1965, autorizzato con la presente legge, potranno essere utilizzate nell'anno 1966 per la concessione dei contributi previsti dalla legge medesima.

Art. 5.

Inizio e ultimazione lavori

I lavori di nuove costruzioni navali devono essere iniziati non oltre due mesi dalla data di inizio indicata dal cantiere, qualora la notifica del provvedimento di concessione sia stata effettuata almeno tre mesi prima di tale data.

I lavori devono essere iniziati non oltre cinque mesi dalla data della notifica del provvedimento di concessione qualora la notifica stessa sia effettuata posteriormente alla data d'inizio dei lavori indicata dal cantiere ovvero in un periodo di tempo a questa antecedente inferiore a tre mesi.

Le costruzioni per le quali sia stato concesso il contributo integrativo devono essere ultimate, dalla data dell'inizio dei lavori, nei termini seguenti:

a) entro 32 mesi se la nave sia di stazza lorda inferiore a 8.000 tonnellate;

b) entro 34 mesi se la nave sia di stazza lorda compresa fra le 8.000 tonnellate (incluse) e le 12.000 tonnellate (escluse);

c) entro 36 mesi se la nave sia di stazza lorda eguale o superiore alle 12.000 tonnellate.

I termini suddetti possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della loro scadenza e venga accertato che la loro inosservanza è dovuta a causa incidente sulla esecuzione dei lavori non imputabile al cantiere.

Il cantiere che non abbia osservato i termini di inizio e quelli di ultimazione dei lavori decade dal contributo integrativo concessogli.

Art. 6.

Contratto di commessa

Escluso il caso di costruzione in proprio, i cantieri ai quali sia stato concesso il contributo integrativo devono produrre entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione copia autenticata del contratto di costruzione debitamente registrato.

In caso di mancata presentazione del contratto il cantiere decade dal contributo.

Art. 7.

Classificazione delle navi

Le navi di nuova costruzione per conto di nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo integrativo, devono essere inscritte nella più alta classe del R.I.Na. nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate e di velocità non inferiore a 12 nodi devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche.

Le prove suddette non devono essere eseguite per le navi costruite su prototipi di carena già sottoposti alle prove stesse.

L'inosservanza delle disposizioni dei primi due commi determina la decadenza dal contributo.

Art. 8.

Liquidazione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali

Sul contributo previsto dall'articolo 1 possono essere corrisposti tre anticipi pari ciascuno al 25 per cento dell'ammontare indicato nel provvedimento di concessione e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale della costruzione rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile determina il costo complessivo della nave. Qualora il contributo, riferito a detta determinazione, risulti inferiore ai nove decimi di quello indicato nel provvedimento di concessione, l'importo complessivo del contributo medesimo è liquidato in misura pari al-

la differenza tra il doppio dell'ammontare calcolato a lavori ultimati e i nove decimi di quello stabilito nel provvedimento di concessione.

I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentati, a pena di decadenza:

a) per le nuove costruzioni, non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio;

b) per gli apparati motori completi, non oltre un anno dalla data della loro sistemazione a bordo;

c) per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi.

In caso di decadenza dal contributo devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

Art. 9.

Contributo per lavori di riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili

Fuori del caso previsto dal successivo articolo, per la riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili e dei relativi macchinari può essere concesso agli assuntori dei lavori un contributo integrativo di lire 60 per chilogrammo sui materiali metallici e di lire 50 per chilogrammo sui materiali legnosi o di plastica o ignifughi impiegati, con esclusione della zavorra fissa.

Il contributo non può essere concesso se il peso complessivo dei materiali è inferiore a 10.000 chilogrammi.

La concessione del contributo è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al Ministero della marina mercantile.

Art. 10.

Installazione di nuovi apparati motori completi di propulsione

Per l'installazione di nuovi apparati motori completi di propulsione su navi mercantili in esercizio e su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro può essere concesso un contributo integrativo nella misura di cui alla tabella n. 2.

Il contributo spetta al cantiere navale o ad altro assuntore dal quale viene installato l'apparato motore; ove la installazione di questo sia effettuata senza l'intervento di un cantiere navale o di altro assuntore, il contributo, se trattasi di nave nazionale, è corrisposto al proprietario della nave.

Qualora nell'apparato motore completo di propulsione vengano incorporati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale, al contributo è apportata una riduzione proporzionale al peso di tali prodotti rispetto al peso totale dell'apparato motore.

Il contributo non può essere concesso per gli apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse e per quelli, con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse.

La concessione del contributo è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande relative al Ministero della marina mercantile.

Art. 11.

Controllo

Ai fini dell'applicazione della presente legge, spettano al Ministero della marina mercantile il controllo e la vigilanza sull'attività dei cantieri navali ammessi alle provvidenze della legge stessa.

I cantieri sono obbligati a fornire ogni informazione che sia richiesta per l'esercizio di tale controllo.

In caso di inosservanza dell'obbligo suddetto è sospeso l'esame delle domande di concessione di contributo presentate dal cantiere inadempiente.

Per l'esercizio della vigilanza il Ministero della marina mercantile si avvale anche del Registro italiano navale.

Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nel primo comma graveranno su appositi fondi da costituirsi mediante ritenuta del 5 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi, da farsi affluire alle entrate dello Stato, per essere riassegnate, nel limite delle riconosciute necessità, con decreto del Ministro per il tesoro allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Per l'esercizio della vigilanza è assegnato al Registro italiano navale un quinto della ritenuta di cui al precedente comma.

Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere altresì a carico dei fondi di cui al quinto comma speciali contributi a favore di enti ed istituti di studio in materia di costruzioni, di architettura e di istruzione navale.

Art. 12.

Apprestamenti difensivi

Ferme restando le disposizioni del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, sulle navi mercantili nazionali da carico secco, deve essere installato e mantenuto in efficienza a spese dei proprietari in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni un picco da carico di portata non inferiore a:

a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1.500 a 2.500 tonnellate;

b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2.500 a 5.000 tonnellate;

c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre le 5.000 tonnellate.

Tuttavia per le navi tipo *bulk-carrier,* progettate e da costruirsi senza alcun picco di carico, la spesa grava sul bilancio del Ministero della difesa per le navi previste dal primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, ed al bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi previste dal secondo comma del medesimo articolo 25.

Qualora il Ministero della difesa - Stato Maggiore della marina ritenga necessario un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel primo comma, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.

Sulle navi mercantili nazionali, escluse le cisterne, di velocità oraria alle prove non inferiore a 14 miglia devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti

inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini.

Le spese dei lavori che non siano a carico dei proprietari sono rimborsate agli aventi diritto.

I costruttori debbono sottoporre, almeno 30 giorni prima dell'inizio della costruzione, i relativi piani al Ministero della difesa - Stato Maggiore della marina, che indicherà i lavori da eseguirsi entro il termine fissato dall'articolo 5 per l'inizio della costruzione.

Per le navi non ritenute atte a ricevere gli apprestamenti e le attrezzature di cui ai commi precedenti, il Ministro per la difesa, su conforme parere del capo di Stato Maggiore della marina, può concedere deroghe ai relativi obblighi.

Art. 13.

Campo di applicazione della legge

I benefici della presente legge non si applicano:

1) per le navi che non siano destinate al compimento di operazioni di commercio e per i galleggianti di ogni specie ad eccezione dei rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa;

2) per le navi di nuova costruzione da carico secco e da pesca di stazza lorda inferiore rispettivamente a 150 o a 50 tonnellate;

3) per le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;

4) per le navi costruite per conto dello Stato o a questo appartenenti;

5) per le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare.

Sono in ogni caso ammesse ai benefici della presente legge le navi destinate alla ricerca scientifica e alla istruzione nautica.

In ogni caso i cantieri costruttori che non siano stati in esercizio nel periodo di 24 mesi anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge non godono dei benefici dalla stessa previsti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

Art. 14.

Norme regolamentari

Per l'esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e successive modificazioni.

I documenti necessari per ottenere la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dalla presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Art. 15.

Inizio dei lavori delle costruzioni navali di cui alla legge 31 *marzo* 1961, *n.* 301

Salvo quanto disposto dal comma successivo, le navi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata notificata ai cantieri costruttori l'ammissione al contributo integrativo previsto dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1961, n. 301, e quelle per le quali l'ammissione stessa non sia stata ancora notificata devono essere iniziate, a pena di decadenza dal contributo, rispettivamente entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro cinque mesi dalla data della notifica dell'ammissione.

Per giustificati motivi il Ministro per la marina mercantile può concedere proroghe dei termini di cui al precedente comma.

Resta in ogni caso fermo il termine di tre mesi dalla notifica dell'ammissione per l'inizio dei lavori di costruzione stabilito dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1961, n. 301, per le navi che i cantieri hanno dichiarato di costruire in proprio.

Art. 16.

Costruzioni navali e lavori diversi da queste iniziati dopo il 30 *giugno* 1964

I benefici della presente legge possono essere concessi anche alle nuove costruzioni ed ai lavori diversi da queste, iniziati nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 ed a tal fine gli interessati devono farne richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 17.

Durata della legge e stanziamenti

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965 fino al 31 dicembre 1966.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 42,5 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1965, di lire 2,5 miliardi per l'anno finanziario 1966 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

Il 7 per cento dello stanziamento annuale può essere riservato alla concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate, il 10 per cento dello stanziamento stesso per i contributi a lavori diversi dalle nuove costruzioni e lire 50 milioni per spese di studi, ricerca e accertamenti nel campo delle costruzioni navali.

Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato, nell'ambito dell'autorizzazione complessiva di lire 42,5 miliardi, ad assumere impegni anche nell'anno 1967, successivo alla scadenza della validità della presente legge, per le somme non impegnate nel precedente anno 1966.

Con appositi articoli della legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà autorizzato annualmente lo onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, modificato dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1689.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

All'onere di lire 2,5 miliardi afferente all'anno finanziario 1966, si provvederà mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1965

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — PIERACCINI — TREMELLONI — COLOMBO — ANDREOTTI — BO — LAMI STARNUTI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA N. 1

Misura del contributo

Categoria di navi	Percentuali da applicare al costo complessivo di produzione per la determinazione del contributo integrativo
1) Navi passeggeri (*a*)	12 %
2) Navi da carico secco liquido o misto fino a 25 mila tonnellate di stazza lorda (incluse), rimorchiatori e navi trasporto merci refrigerate	15 %
3) Navi da carico secco, liquido e misto da 25.001 a 40 mila tonnellate di stazza lorda (incluse) e navi da pesca (*b*)	15 %
4) Navi da carico secco, liquido o misto oltre le 40 mila tonnellate di stazza lorda (*c*)	15 %

(*a*) Sono da considerarsi navi da passeggeri quelle nelle quali il rapporto tra il volume dei locali destinati ai passeggeri e il volume globale interno della nave risulti maggiore di 0,25.

(*b*) Per le navi da carico di cui al n. 3 e per quelle da pesca di stazza lorda superiore a 500 tonnellate la corrispondente misura percentuale può essere maggiorata del 10 per cento.

(*c*) Per le navi di cui al n. 4 la misura percentuale corrispondente può essere maggiorata del 20 per cento.

NB. — Per le navi destinate ad armatori nazionali fino a 1.600 tonnellate (incluse) di stazza lorda il contributo non è concesso per quelle — rimorchiatori esclusi — che abbiano velocità a mezzo carico con potenza normale dell'apparato motore inferiore a 12 nodi se trattasi di navi passeggeri e inferiore a 10 nodi se trattasi di navi di altro tipo.

TABELLA N. 2

Contributo apparati motori completi di propulsione diversi da quelli a scoppio

Potenza normale (C. A.)	Contributo unitario (lire per c.a.)
25.000	5.000
21.000	5.100
16.000	5.300
12.000	5.500
6.000	6.000
3.000	6.500
1.000 e inferiori	7.000

NB. — Per i motori con un numero di giri superiore a 1.000 al minuto si applica la riduzione del 10 per cento. Per valori intermedi delle potenze degli apparati motori si procederà per interpolazione.

LEGGE 6 dicembre 1965, n. **1373**.

Applicazione dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine del collocamento in ruolo speciale transitorio degli insegnanti ciechi di musica e canto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I professori di educazione musicale e di canto corale ciechi in servizio nelle scuole secondarie di primo grado, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati a domanda nel ruolo speciale transitorio di cui all'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, con decorrenza dal 1° gennaio 1965.

Gli aspiranti debbono essere in possesso di un'abilitazione valida ai fini dello specifico insegnamento e debbono avere un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica annuale non inferiore a valente.

Nell'applicazione della presente legge il Ministero della pubblica istruzione assegnerà, ove possibile, posti di ruolo agli aventi diritto nel Comune e subordinatamente nella Provincia di residenza dei medesimi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 dicembre 1965, n. **1374**.

Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1964 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, numero 736, 20 ottobre 1960, n. 1217, hanno vigore, con effetto dal 1° gennaio 1965, fino al 31 dicembre 1969.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 dicembre 1965, n. **1375.**

Proroga dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1970 della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogata, dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1970, la efficacia delle disposizioni della legge 23 maggio 1952, n. 630 ed è autorizzata l'ulteriore spesa di un miliardo e cento milioni, da ripartire in ragione di 100 milioni per l'anno finanziario 1965 e di 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970, compreso, per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede con una quota delle maggiori entrate recate dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1966 si provvede con riduzione di pari importo del fondo destinato al finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — GUI — TAVIANI
REALE — COLOMBO —
FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 dicembre 1965, n. **1376.**

Provvidenze concernenti il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I dipendenti delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del presente comma sono collocati, nell'ordine, nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici di esercizio e tecnici della carriera esecutiva di cui alle tabelle annesse, rispettivamente, alle leggi 31 dicembre 1961, n. 1406, e 18 febbraio 1963, n. 81:

a) gli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi banditi in applicazione dell'articolo 59 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. L'inquadramento ha luogo nel ruolo cui si riferisce ciascun concorso;

b) il personale esecutivo non di ruolo, compreso quello straordinario, assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonchè gli agenti ausiliari di ruolo e gli operai di ruolo che, provvisti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di titolo equipollente, disimpegnano mansioni di esercizio o tecniche delle carriere esecutive, purchè tali mansioni siano state attribuite con atto formale dell'Amministrazione centrale.

Per il personale di cui alla lettera *b*) del primo comma il collocamento in ruolo ha luogo a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo cui si riferiscono le mansioni disimpegnate, mediante graduatorie di merito compilate dal Consiglio di amministrazione.

Sono collocati, nell'ordine, nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera ausiliaria di cui alle tabelle annesse, rispettivamente, alle leggi 31 dicembre 1961, n. 1406, e 18 febbraio 1963, n. 81:

a) gli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi banditi in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1962, n. 1633, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. L'inquadramento ha luogo nel ruolo cui si riferisce ciascun concorso;

b) il personale ausiliario non di ruolo, compreso quello straordinario, assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e gli operai comunque denominati.

Per il personale di cui alla lettera *b*) del terzo comma il collocamento in ruolo ha luogo a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, nel ruolo cui si riferiscono le mansioni espletate secondo la data di assunzione in servizio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Le nomine previste dalle lettere *a*) dei commi primo e terzo sono disposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le nomine di cui alle lettere *b*) dei commi primo e terzo sono disposte:

1) per la carriera esecutiva dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti del personale che alla data medesima abbia disimpegnato mansioni esecutive, di esercizio o tecniche, per almeno un anno, ovvero dalla data del compimento dell'anno se successivo;

2) per la carriera ausiliaria dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti del personale che alla data medesima abbia prestato servizio effettivo per almeno un anno, ovvero dalla data del compimento dell'anno se successivo.

Le nomine di cui al presente articolo sono disposte, prescindendosi dai limiti di età, anche in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge non si trovano in servizio, per motivi militari. per comprovata infermità o per gravidanza e puerperio.

Art. 2.

Previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali con qualifica non superiore ad ufficiale di prima classe che, alla data suddetta e da epoca non posteriore al 7 agosto 1963, prestino servizio, per l'intero orario giornaliero d'obbligo presso uffici diversi da quelli indicati nell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ovvero, anche da data posteriore al 7 agosto 1963, purchè in base ad atto formale dell'Amministrazione centrale, sono inquadrati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo organico della carriera esecutiva, nella qualifica ed al coefficiente di stipendio corrispondenti a quelli spettanti, alla medesima data, nel ruolo della carriera esecutiva degli uffici locali.

Gli impiegati di cui al comma precedente sono collocati in ciascuna qualifica dopo l'ultimo avente pari anzianità secondo l'ordine del ruolo di provenienza e, ove necessario anche in soprannumero.

Art. 3.

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale degli uffici principali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, degli uffici telefonici interurbani e delle stazioni e delle officine telefoniche della Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, i direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni e i capi degli Ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel limite dei contingenti fissati di volta in volta rispettivamente dal Direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal Direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, possono procedere ad assunzioni di personale straordinario da applicare a mansioni delle carriere esecutive ed ausiliarie.

Per tali assunzioni — rispettate le riserve previste dalle leggi sul collocamento obbligatorio in vigore per le pubbliche Amministrazioni e quella del 20 per cento a favore dei figli dei dipendenti o di ex dipendenti delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione — i dirigenti degli organi periferici di cui al precedente comma sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti in appositi elenchi provinciali e zonali degli aspiranti da compilarsi, sentito il parere delle Commissioni consultive per il personale di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo i criteri fissati nei successivi commi.

Gli aspiranti all'assunzione dovranno presentare domanda agli organi periferici competenti tramite lettera raccomandata.

Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione delle domande, da rilevarsi dal bollo postale sulle relative raccomandate, gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 per gli aspiranti a mansioni esecutive; età non inferiore ai 18 anni né superiori ai 25 per gli aspiranti a mansioni ausiliarie;

c) buona condotta;

d) sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o licenza elementare a seconda che trattasi di aspiranti ad assunzioni, rispettivamente, per mansioni esecutive ed ausiliarie.

Negli elenchi anzidetti hanno precedenza di iscrizione gli aspiranti che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi banditi, rispettivamente, dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Al personale predetto, assunto ai sensi del primo comma del presente articolo, compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per il personale non di ruolo di III e IV categoria, rispettivamente, per gli straordinari assunti con mansioni esecutive e con mansioni ausiliarie.

Il servizio prestato in qualità di impiegato o agente straordinario può essere valutato come titolo nei concorsi pubblici per l'accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Inoltre, per esigenze impreviste ed indilazionabili e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici hanno facoltà di reclutare operai con contratto di diritto privato, i quali non acquistano la qualifica di operai dello Stato.

Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo, limitatamente alle assunzioni del personale con mansioni ausiliarie, sono estese anche alle assunzioni di agenti straordinari presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

Tutto il personale assunto a norma del presente articolo non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo complessivo superiore a 90 giorni nell'anno solare, decade di diritto dal servizio alla scadenza del

periodo suddetto e non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di scadenza dal servizio.

Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 60 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — RUSSO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1965, n. **1377**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Patologia aviare » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 9 ottobre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Patologia aviare » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli Enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 138. — VILLA

Rep. n. 932

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di « Patologia aviare » nella Facoltà di medicina veterinaria.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1965 (millenovecentosessantacinque), oggi 9 (nove) del mese di ottobre, alle ore 18 in comune e città di Bologna, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910 e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'Università stessa, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università predetta in virtù ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume 5° della raccolta;

alla presenza dei testimoni noti ed idonei a termini di legge, signori:

Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi residente, funzionario;

Fiore dott. Adriano, nato il 1° novembre 1931 a Bologna ed ivi residente, funzionario;

si sono personalmente costituiti i signori:

Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902, per la carica domiciliato a Bologna in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di rettore-presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna e quindi di suo legale rappresentante, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione predetto, nell'adunanza del giorno 9 ottobre 1965, il cui verbale, in estratto per copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera *A*);

Nanni on. Rino, nato il 5 maggio 1928 a Vergato (Bologna) e domiciliato per la carica a Bologna in via Zamboni n. 13, impiegato, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di Assessore anziano della provincia di Bologna e quindi di legale rappresentante della medesima, in assenza del presidente, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio provinciale di Bologna, in data 14 giugno 1965, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Bologna, in data 22 giugno 1965, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

Mingozzi sig. Enzo, nato il 2 dicembre 1921 a Sarsina (Forlì) e domiciliato a Forlì, per la carica in via delle Torri

n. 13, impiegato, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di Presidente della provincia di Forlì e quindi di legale rappresentante della medesima, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio provinciale di Forlì, con deliberazione in data 22 maggio 1965, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Forlì in data 10 giugno 1965, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera *C*);

Gambi maestro Giuseppe, nato a Ravenna il 21 novembre 1897 e domiciliato per la carica a Ravenna in piazza Caduti della Libertà n. 24, pensionato, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di Presidente della Provincia di Ravenna e quindi di legale rappresentante della medesima, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio provinciale di Ravenna, con deliberazione in data 24 giugno 1965, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Ravenna in data 19 luglio 1965, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera *D*);

Zecchi comm. geom. Ottorino, nato a San Giovanni in Persiceto (Bologna) il 4 agosto 1899 e domiciliato, per la carica, a Bologna in piazza Mercanzia n. 4, imprenditore industriale, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di membro anziano della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna, a ciò espressamente autorizzato con deliberazione della Giunta stessa in data 6 ottobre 1965, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera *E*);

Cortesi cav. dott. Sante, nato il 24 novembre 1912 a Forlì e domiciliato, per la carica, a Forlì in piazza Aurelio Saffi n. 8, agricoltore, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di componente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Forlì, a ciò espressamente autorizzato con deliberazione della Giunta camerale medesima in data 7 ottobre 1965, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera *F*);

Serra dott. Paolo, nato il 29 giugno 1902 a Ravenna e domiciliato per la carica, a Ravenna, in viale Luigi Carlo Farina n. 18, funzionario, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di componente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna, a ciò espressamente autorizzato con deliberazione della Giunta camerale medesima in data 7 ottobre 1965, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera *G*);

PREMESSO

che lo statuto dell'Università degli studi di Bologna comprende tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria quello di patologia aviare;

che lo sviluppo della avicoltura negli ultimi anni, particolarmente nella Regione emiliano-romagnola, ha evidenziato la necessità di una adeguata istruzione professionale specializzata e perciò la costituzione di un apposito centro di ricerca, nel quale la patologia aviare venga seguita nelle trasformazioni in atto, e di una cattedra di patologia aviare col fine di provvedere, oltre che alla normale attività didattico-scientifica, anche alla consulenza diagnostica degli allevatori ed alla preparazione di professionisti specializzati;

che alcuni enti locali della Regione hanno avvertito tali esigenze di notevole interesse per la zona e hanno aderito alla iniziativa della Facoltà di medicina veterinaria della Università degli studi di Bologna di creare un posto di ruolo convenzionato di professore destinato all'insegnamento di patologia aviare, assicurando i contributi finanziari per tale costituzione ed il suo mantenimento;

che, in particolare, la provincia di Bologna, con deliberazione in data 14 giugno 1965, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 22 giugno 1965, già allegata al presente atto sotto la lettera *B*), ha assunto l'impegno di contribuire, annualmente e per venti anni, al finanziamento in parola della somma di L. 1.940.000 (unmilionenovecentoquarantamila) ed ha approvato la presente convenzione;

che la provincia di Forlì, con deliberazione in data 22 maggio 1965, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 10 giugno 1965, già allegata al presente atto sotto la lettera *C*) ha assunto analogo impegno per L. 1.000.000 (un milione), ed ha pure approvato la presente convenzione;

che così pure la provincia di Ravenna, con delibera in data 24 giugno 1965, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 19 luglio 1965, già allegata al presente atto sotto la lettera *D*), si è impegnata per la somma di L. 700.000 (settecentomila), ed ha approvato la presente convenzione;

che la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna, con deliberazione in data 14 giugno 1965, approvata dal Ministero dell'industria e commercio in data 30 giugno 1965, che si allega al presente atto sotto la lettera *H*), si è impegnata per L. 1.000.000 (unmilione), ed ha approvato la presente convenzione;

che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì, con deliberazione in data 3 dicembre 1964, approvata dal Ministero dell'industria e commercio il 15 gennaio 1965, che si allega al presente atto sotto la lettera *I*), si è impegnata per un ammontare di L. 600.000 (seicentomila) e con deliberazione in data 7 giugno 1965, che si allega al presente atto sotto la lettera *L*) ha approvato la presente convenzione;

che pure la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna, con deliberazione in data 24 giugno 1965, approvata dal Ministero dell'industria e commercio il 20 luglio 1965, che si allega al presente atto sotto la lettera *M*), si è impegnata al predetto finanziamento per una somma di L. 400.000 (quattrocentomila), ed ha approvato la presente convenzione;

che il Consiglio della Facoltà di medicina veterinaria, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna, rispettivamente nelle sedute del 17 maggio 1965, del 28 luglio 1965 e del 9 ottobre 1965, i cui verbali in estratto per copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere *N*), *O*), ed *A*) già citata, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno espresso parere favorevole, ed approvato, l'istituzione del posto di ruolo di professore di patologia aviare;

le parti tutte come sopra costituite, mentre confermano le premesse di cui sopra, che fanno parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Bologna è istituito — con decreto del Capo dello Stato che approva e rende esecutiva la presente convenzione — ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100 secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore destinato all'insegnamento di Patologia aviare, in aggiunta ai posti già assegnati alla Facoltà stessa.

Art. 2.

Le province di Bologna, di Forlì, e di Ravenna, nonchè le Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bologna, di Forlì e di Ravenna, si impegnano ed obbligano a versare annualmente alla Università degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1 della presente convenzione, rispettivamente ciascuna le seguenti somme:

1) Provincia di Bologna	L.	1.940.000
2) Provincia di Forlì	»	1.000.000
3) Provincia di Ravenna	»	700.000
4) Camera di commercio di Bologna	»	1.000.000
5) Camera di commercio di Forlì	»	600.000
6) Camera di commercio di Ravenna	»	400.000

e così complessivamente: *a*) L. 4.700.000 (quattromilionisettecentomila), pari all'importo del costo medio base previsto per il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo e *b*) L. 940.000 (novecentoquarantamila) pari al 20% del contributo di cui al precedente punto *a*) per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 8, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qual-

siasi titolo, di importo superiore a quello indicato dalla lettera *a*) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera, disposti dallo Stato, le provincie di Bologna, Forlì, Ravenna e le Camere di commercio di Bologna, Forlì e Ravenna, si impegnano ed obbligano, ciascuno in proporzione della propria quota di finanziamento risultante dal precedente art. 2, ad elevare conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla stessa lettera *a*, dell'art. 2, sino ad adeguarlo al nuovo costo medio.

Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore di professori universitari gli Enti finanziatori predetti si impegnano ed obbligano altresì ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nella lettera *b*) dell'art. 2 medesimo.

L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 debbono essere versati in unica soluzione dai sei enti finanziatori alla Università degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 5.

L'Università degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di patologia aviare; l'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresì — con esonero da ogni altro obbligo o responsabilità — a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 6.

Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione, rimanga per qualsiasi ragione scoperto, la Facoltà di medicina veterinaria può determinare — previo parere favorevole di tutti gli enti finanziatori — la destinazione del posto medesimo anche ad altra materia affine di insegnamento della Facoltà stessa.

Art. 7.

La presente convenzione ha la durata di anni 20, decorrenti dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Bologna, del primo titolare del posto di ruolo di professore di patologia aviare e si intende tacitamente rinnovata di ventennio in ventennio, qualora non venga disdettata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione si intende automaticamente decaduta:

a) qualora venga disdettata ai sensi dell'art. 7;

b) qualora vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi ai sensi del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di professore di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli enti finanziatori dal mancato adempimento, dai casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 9.

La presente convenzione è esente da tassa di registro perchè fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell'art. 45 della legge in data 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti, i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato conforme alla volontà loro e degli Enti che rispettivamente rappresentano, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato a ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di fogli n. 5 (cinque) di carta bollata, scritti su facciate quindici e parte della sedicesima.

F.to Felice BATTAGLIA
» Rino NANNI
» Enzo MINGOZZI
» Giuseppe GAMBI
» Ottorino ZECCHI
» Sante CORTESI
» Paolo SERRA
» Giovanni RICCI, teste
» Adriano FIORE, teste
» Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante

D'ordine del Presidente della Repubblica

Visto, *il Ministro della pubblica istruzione*
GUI

Registrato a Bologna il 12 ottobre 1965. Atti pubblici n. 2591 - *gratis*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Fenice ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 16 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1952, registro n. 14 Difesa-Marina, foglio n. 361, con il quale la corvetta « Fenice » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato della menzionata unità e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine economico, procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3187 datato 28 settembre 1965 del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La corvetta « Fenice », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° ottobre 1965.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1965
Registro n. 59 Difesa-Marina, foglio n. 44

(10009)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della draga « Generale Chiodo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1921, con il quale la draga « Generale Chiodo », già « Solthörn » della marina germanica, è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato della menzionata unità e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine economico, procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3177 datato 28 settembre 1965 del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La draga « Generale Chiodo », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° ottobre 1965.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1965
Registro n. 59 Difesa-Marina, foglio n. 43

(10010)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente le cascate di Lenteney nel comune di La Salle (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale della Valle d'Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 giugno 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona adiacente di cascate di Lenteney in comune di La Salle;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di La Salle;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la stupenda visione che dalla strada statale si gode sulla cascata stessa, molto suggestiva particolarmente in piena estate per l'abbondanza delle acque e per i numerosi salti naturali che incontra il torrente Lenteney prima di congiungersi alla Dora Baltea, creando uno scenario di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di La Salle ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona stessa è delimitata nel modo seguente:

nord: con la Strada statale n. 26 da Aosta al Piccolo San Bernardo, con parte della particella n. 252 del foglio XLIII e con la congiungente gli spigoli sud-ovest della particella n. 52 del foglio LV e nord-ovest della particella n. 265 del foglio XLIII;

est: con la Strada statale n. 26 da Aosta al Piccolo San Bernardo, con il canale Minoressa e con la congiungente gli spigoli nord-ovest della particella n. 275 e nord-est della particella n. 8 del foglio LIV;

sud: con il canale Minoressa e con la congiungente gli spigoli nord-ovest della particella n. 275 e nord-est della particella n. 8 del foglio LIV;

ovest: con il canale Minoressa, con parte della particella n. 252 del foglio XLIII e con la congiungente gli spigoli sud-ovest della particella n. 52 del foglio LV e nord-ovest della particella n. 265 del foglio XLIII.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta, curerà che il comune di La Salle provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 novembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Regione Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 4 giugno 1964 alle ore 16,30, nella sala delle riunioni della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riu-

nita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI LA SALLE - Vincolo zona cascate di Lenteney.

Il sindaco del comune di La Salle, regolarmente convocato, è assente.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che la zona adiacente le cascate di Lenteney in comune di La Salle, riveste una particolare importanza paesaggistica per la stupenda visione che dalla strada statale si gode sulla cascata stessa, molto suggestiva, particolarmente nel pieno dell'estate, per l'abbondanza d'acqua e per i numerosi salti naturali che incontra il torrente Lenteney prima di congiungersi alla Dora Baltea;

Considerata la necessità di creare un cono panoramico sulle cascate stesse, al fine di evitare che la zona venga utilizzata in modo pregiudizievole all'integrità paesistica della località;

Constatata la necessità di tutelare il comprensorio e ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione che venga apposto il vincolo sull'area delimitata in planimetria;

all'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelarsi ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona compresa nei seguenti confini:

nord: con la Strada statale n. 26 da Aosta al Piccolo San Bernardo, con parte della particella n. 252 del foglio XLIII e con la congiungente gli spigoli sud-ovest della particella n. 52 del foglio LV e nord-ovest della particella n. 265 del foglio XLIII;

est: con la Strada statale n. 26 da Aosta al Piccolo San Bernardo, con il canale Minoressa e con la congiungente gli spigoli nord-ovest della particella n. 275 e nord-est della particella n. 8 del foglio LIV;

sud: con il canale Minoressa e con la congiungente gli spigoli nord-ovest della particella n. 275 e nord-est della particella n. 8 del foglio LIV;

ovest: con il canale Minoressa, con parte della particella n. 252 del foglio XLIII e con la congiungente gli spigoli sud-ovest della particella n. 52 del foglio LV e nord-ovest della particella n. 265 del foglio XLIII.

(9686)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1965.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Galeota Lanza Giovanni - fallita, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Galeota Lanza Giovanni, fallita, Napoli, via Marina Nuova, 94, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merci dall'estero, di cui al modulo valutario di seguito elencato, emesso dalla filiale di Napoli del Credito Italiano:

Mod. *B* Import n. 7.015.935 emesso il 27 novembre 1961 di Franchi belgi 59.897 (cinquantanovemilaottocentonovantasette);

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestata cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che l'Ufficio italiano dei cambi - Servizio Ispettorato - ha comunicato che il suddetto Mod. *B* Import risulta ancora in essere per Franchi belgi 39.277 e che in merito a tale minore utilizzo la citata Banca ha fatto presente che la ditta Galeota Lanza ha dichiarato che l'anzidetta somma di Frs. belgi 39.277 le era stata restituita dalla beneficiaria estera, essendole stata spedita merce soltanto per Frs. belgi 20.620 senza, peraltro, essere in grado di esibire la documentazione comprovante detto rimborso;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Galeota Lanza Giovanni, Napoli, via Marina Nuova, 94, relativamente al 10% del seguente importo.

Franchi belgi 39.277 (trentanovemiladuecentosettantasette);

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(10060)

DECRETO PREFETTIZIO 2 dicembre 1965.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Campobasso.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 2918/15-5/1-Gab. in data 26 novembre 1964, con cui fu ricostituito il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-67;

Vista la lettera del 16 novembre 1965, n. 28/ag dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Campobasso, con cui si comunica che il dott. Foscolo Prampolini, direttore della sede stessa, è designato a rappresentare l'Istituto in seno al predetto Consesso, in sostituzione del dott. Alberto Merlini, trasferito ad altra sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 2918/15-5/1-Gab. del 26 novembre 1964, il dott. Foscolo Prampolini è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Alberto Merlini.

Campobasso, addì 2 dicembre 1965

Il prefetto: BETTARINI

(10219)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, la provincia di Catania, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.003.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10220)

Autorizzazione alla provincia di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, la provincia di Palermo, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.552.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10221)

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Nardò (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10241)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Pagani (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10242)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Carrara (Massa e Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10243)

Autorizzazione al comune di Castelsardo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Castelsardo (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10246)

Autorizzazione al comune di Florinas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Florinas (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

10247)

Autorizzazione al comune di Coreglia Antelminelli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, il comune di Coreglia Antelminelli (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.994.582, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10278)

Autorizzazione al comune di Treia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Treia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.615,698, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10226)

Autorizzazione al comune di Montecastello Vibio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Montecastello Vibio (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10227)

Autorizzazione al comune di Vallecorsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Vallecorsa (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10228)

Autorizzazione al comune di Falcade ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Falcade (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.494.969, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10229)

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di L'Aquila, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.115.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10237)

Autorizzazione al comune di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Pescara, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.288.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10238)

Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Lecce, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.247.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10239)

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Ravenna, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 971.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10240)

Autorizzazione al comune di Torino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Torino, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.285.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10244)

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Salerno, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.418.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10245)

Autorizzazione al comune di San Martino Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di San Martino Sannita (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.797.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10248)

Autorizzazione al comune di Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Arborea (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10249)

Autorizzazione al comune di Bonarcado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Bonarcado (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10250)

Autorizzazione al comune di Gesturi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Gesturi (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10251)

Autorizzazione al comune di San Nicolò Arcidano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di San Nicolò Arcidano (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10252)

Autorizzazione al comune di Simala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Simala (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10253)

Autorizzazione al comune di Ottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Ottana (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10254)

Autorizzazione al comune di Marina di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10255)

Autorizzazione al comune di Sersale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Sersale (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.072.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10368)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Italiana Autotrasporti - S.I.A., con sede in Brescia.

Con decreto 30 novembre 1965 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto sia alle autolinee extraurbane che alle autolinee sostitutive di tramvie extraurbane, in concessione alla Società Italiana Autotrasporti - S.I.A., con sede in Brescia.

(9938)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Azionaria Imprese Autoservizi - S.A.I.A., con sede in Brescia.

Con decreto 30 novembre 1965 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto sia alle autolinee extraurbane che alle autolinee sostitutive di tramvie extraurbane, in concessione alla Società Azionaria Imprese Autoservizi - S.A.I.A., con sede in Brescia.

(9939)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica.

In calce al decreto ministeriale 28 ottobre 1965 « Entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano nella provincia di Trieste » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 dicembre 1965, pag. 6032, gli estremi della registrazione alla Corte dei conti, in luogo di « Registro n. 40 Finanze, foglio n. 49 », devono leggersi: « Registro n. 40 Finanze, foglio n. 99 ».

(10302)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1965, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 393, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 5 dicembre 1963 dal sig. Monteverdi Cesare, nato in Asola il 31 agosto 1888, avverso il provvedimento di reiezione, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, della domanda di indennizzo per danni di guerra subiti in Francia, viene dichiarato inammissibile.

(10026)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Corso dei cambi del 21 dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,77	624,79	624,78	624,75	624,75	624,77	624,76	624,75	624,78
$ Can.	580,50	581 —	581 —	581,05	579,50	580,40	581,05	580,60	580,60	580,50
Fr. Sv.	144,70	144,74	144,745	144,72	144,70	144,71	144,72	544,72	144,73	144,72
Kr. D.	90,75	90,75	90,73	90,74	90,75	90,75	90,7375	90,75	90,74	90,75
Kr. N.	87,46	87,45	87,45	87,45	87,53	87,47	87,445	87,46	87,46	87,45
Kr. Sv.	120,76	120,76	120,73	120,745	120,85	120,77	120,735	120,76	120,76	120,76
Fol.	173,25	173,30	173,31	173,29	173,15	173,24	173,28	173,29	173,29	173,30
Fr. B.	12,58	12,58	12,58	12,5815	12,585	12,58	12,5805	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,46	127,47	127,47	127,47	127,40	127,45	127,46	127,46	127,46	127,46
Lst.	1750,05	1750 —	1749,90	1750,05	1750 —	1750,72	1750,10	1750,35	1750,35	1750 —
Dm. occ.	156,23	156,185	156,20	156,195	156,22	156,24	156,185	156,24	156,24	156,19
Scell. Austr.	24,17	24,18	24,185	24,1785	24,15	24,17	24,1785	24,17	24,17	24,18
Escudo Port.	21,83	21,85	21,83	21,845	21,75	21,84	21,83	21,85	21,84	21,84
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4320	10,435	10,43	10,4315	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 21 dicembre 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,915
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 dicembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,775
1 Dollaro canadese	581,05
1 Franco svizzero	144,72
1 Corona danese	90,739
1 Corona norvegese	87,447
1 Corona svedese	120,74
1 Fiorino olandese	173,285
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	127,465
1 Lira sterlina	1750,075
1 Marco germanico	156,19
1 Scellino austriaco	24,178
1 Escudo Port.	21,837
1 Peseta Sp.	10,432

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, n. 2081/424, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lanzetta Michele, nato in Monte Sant'Angelo il 10 gennaio 1896, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Campolato » in comune di San Giovanni Rotondo, estese mq. 4560 riportate in catasto alle particelle numeri 51 parte, 52 parte, 56-*c* e 53-*d* del foglio di mappa n. 117 del comune di San Giovanni Rotondo, e nella planimetria tratturale con i numeri 98, 99 e 101.

(9926)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Gianfranco Duina, nato a Brescia il 24 marzo 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Padova il 10 luglio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla predetta Università.

(9916)

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare due donazioni

Con decreti del prefetto di Milano, in data 10 giugno 1964, n. 33791/1 e 26 luglio 1963, n. 55060/1, il prof. Gino Bozza è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto del Politecnico di Milano, due donazioni ciascuna di n. 19.000 azioni privilegiate della Società acciaierie e ferrerie lombarde Falk S.p.A., con sede in Milano, disposte con atti per notaio Moretti di Milano del 25 febbraio 1964 e 27 marzo 1963, dai signori dott. ing. Giovanni Falk, dott. ing. Bruno Falk, signora Giulia Falk vedova Devoto e dal sig. Alberto Falk per l'integrazione del Fondo Falk istituito presso il Politecnico medesimo.

(10199)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1965, registro n. 75 Pubblica istruzione, foglio n. 59, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 21 gennaio 1964 dalla signora Montella Pettrone Filomena avverso la decisione con la quale in data 23 dicembre 1963, n. 24680, la Commissione dei ricorsi del Provveditorato di Caserta ha respinto il gravame presentato dall'interessata contro la nomina triennale, conferitale per l'insegnamento di musica e canto nelle classi della Scuola media di Santa Maria Capua Vetere e Scuola media di Capua anzichè per l'insegnamento di canto corale nell'Istituto magistrale di Capua.

(10024)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1965, registro n. 85 Pubblica istruzione, foglio n. 352, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 11 maggio 1963 dalla professoressa Bagnoli Marzini Elena avverso la decisione con la quale in data 16 novembre 1962 la Commissione dei ricorsi del Provveditorato agli studi di Firenze ha respinto l'istanza della ricorrente diretta ad ottenere l'incarico di insegnamento di disegno per nove ore settimanali presso il Liceo scientifico di Empoli.

(10025)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a otto posti di aiuto astronomo (coeff. 309) negli Osservatori astronomici

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a otto posti di aiuto astronomo (*coefficiente 309*) *per titoli ed esami nel ruolo organico della* carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici.

Al concorso sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:

a) laurea in matematica;
b) laurea in fisica;
c) laurea in fisica-matematica;
d) laurea in ingegneria;
e) laurea in discipline nautiche.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Gli esami consistono in due prove di cui una scritta ed una orale, eventualmente integrate da uno o più esperimenti o esercizi pratici o grafici, prove vertenti sul sottoindicato programma. I candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere così da intendere correntemente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

I candidati potranno produrre i titoli scientifici e qualsiasi altro titolo di cui siano eventualmente in possesso.

Per il complesso dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi (50%) del totale dei punti, di cui è riservata la metà (25%) ai titoli scientifici.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, quello del voto riportato nella prova scritta ed il voto ottenuto in quella orale.

PROGRAMMA

I. - *Astronomia sferica o posizionale*

Coordinate astronomiche. I quattro sistemi.

Unità di misura del tempo: giorno, settimana, mese, anno, vari tempi. Calendari.

Determinazione di tempo (formula di Bessel e di Mayer) e problemi connessi: sorgere, tramontare e massime digressioni degli astri.

Determinazione dell'azimut e delle coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dei luoghi terrestri; cenno sulle loro variazioni per il moto del polo terrestre.

Precessione lunisolare e planetaria - Nutazione - Aberrazione annua e diurna - Rifrazione - Parallasse diurna ed annua.

Influenze dei fenomeni che modificano la visuale sulle coordinate astrali dei vari sistemi.

Parallassi trigonometriche del Sole e dei pianeti.

Moto apparente del Sole, della Luna.

Eclissi di Sole e di Luna. Occultazioni.

Determinazioni di ascensioni rette e di declinazioni. Posizioni osservate e ridotte, apparenti e medie. Errori di osservazione e precisione delle misure.

Cataloghi stellari fondamentali e di osservazione. Globi, atlanti e carte celesti.

Parallassi trigonometriche delle stelle - Moti propri - Velocità radiali - Moti spaziali.

Moto del Sole fra le stelle - Moto solare dedotto dai moti propri o dalle velocità radiali delle stelle, correnti stellari, distribuzione delle velocità spaziali.

Tavole astronomiche - Le costanti fondamentali dell'astronomia.

II. - *Astronomia teorica e numerica*

Leggi ed equazione di Keplero - Teoria sul moto kepleriano dei pianeti.

Legge di Newton - Il problema dei due corpi - La costante di Gauss e la Unità astronomica - Masse della Terra, del Sole e dei pianeti - Satelliti terrestri artificiali - Il problema dei 3 corpi e quello degli n corpi - Fondamenti e cenni sulla teoria delle perturbazioni - Asteroidi artificiali.

Osservazioni differenziali visuali e fotografiche di pianeti e di comete - Elementi orbitali dei pianeti, comete e delle stelle doppie (visuali, spettroscopiche, fotometriche) - Calcolo delle effemeridi, di un'orbita provvisoria e di una definitiva per un corpo del sistema solare e per una stella doppia dei vari tipi.

Il metodo dei minimi quadrati nelle sue applicazioni astronomiche.

Masse stellari e densità - Parallassi stellari dinamiche ed ipotetiche - Varie unità di misura delle distanze astrali.

Sistema Galattico - Coordinate galattiche.

Distribuzione delle stelle e ammassi stellari.

Estensione della Galassia.

Equazioni fondamentali della statistica stellare.

III. - *Astrofisica*

Fondamenti di spettroscopia per l'astrofisica - Effetti spettroscopici (Doppler, Zeeman, Einstein, ecc.) - Elementi di Fisica astrale - Emissioni luminose, corpuscolari e radioelettriche - Termodinamica delle radiazioni - Il corpo nero - Spettri continui e spettri a righe ed a bande, trattazione quantitativa - Teorie quantiche - Serie più semplici.

Fotometria stellare: leggi relative di Fechner e di Pogson - Grandezze apparenti ed assolute - Magnitudini determinate con diversi reattori e loro significati: visuali, fotografiche, bolometriche, fotovisuali, fotorosse, monocromatiche e radio - Caratteristiche fisiche delle stelle; diametri, temperature a pressioni varie. luminosità ecc. Classificazione stellare spettrale di Secchi e di Harvard - Diagramma di Russell - Parallassi spettroscopiche - I due tipi di evoluzione stellare - Relazione massa-luminosità di Eddigton.

Stelle variabili - Classificazione - Curva di luce e suoi elementi - Le Cefeidi e la legge di Leavitt - Le distanze astrali con assunti statistici.

Fisica solare - Fotosfera - Cromosfera, Protuberanze ecc. - Corona - Spettrologia - Ciclo di attività ed elettrodinamica solare - La costante solare.

Atmosfere stellari - Analisi qualitative e quantitative - Gas luminanti - Teoria di Saha. Gas degeneri - Costituzione interna delle stelle - Equilibrio convettivo, adiabatico, radiattivo. Paradosso di Lane. Equazione di Emden.

Cicli reattivi nucleari. Endoenergia stellare.

Fisica planetaria e delle comete.

Cenni sulla materia interstellare, le nebulose diffuse e planetarie, gli ammassi e ogni altro organismo galattico.

La Galassia e le nebulose extra galattiche.

IV. - *Strumentologia astronomica*

Funzioni e sensibilità dell'occhio umano. Elementi di ottica strumentale. Acromatismo. Potere risolutivo ecc. Principali strumenti ottici per l'astronomia. Rifrattori e riflettori. Obiettivi, oculari. Accessori vari. Telescopio Schmidt.

Gli strumenti ad un grado di libertà: Strumento dei passaggi e circolo meridiano, verticale.

Gli strumenti a due gradi di libertà: Altazimut ed Equatoriale.

L'Astrolabio. Il Telescopio Zenitale.

L'Astrografo: parti principali ed ausiliarie.

Strumenti e dispositivi per la rivelazione delle radiazioni e per le loro misure: Fotometri, Prismi, Reticoli, Spettroscopi e Spettrografi, Spettrofotometri, Spettroeliografi, Coronografi, Filtro di Lyot, Radiometri, Radiotelescopi ecc.

Si precisa che il candidato dev'essere sufficientemente preparato su tutte e quattro le parti soprariportate e deve indicarne almeno due (di cui una almeno dev'essere la II o la III) sulle quali dichiari di avere una preparazione approfondita. Il programma suddetto vale tanto per la prova orale quanto per quella scritta, quanto infine per la eventuale prova integrativa.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente articolo 4, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

B) essere cittadino italiano; ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con apposito decreto del Capo dello Stato.

C) avere il godimento dei diritti politici, o non essere incorso, qualora non sia stata raggiunta la maggiore età, in una delle cause che ne determinano l'esclusione.

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

F) avere ottemperato alle leggi sugli obblighi militari.

Non possono accedere al predetto impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito dal successivo art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di trenta giorni, a partire dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sulle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) nome e cognome;

b) data e luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio, e le lingue straniere di cui abbiano conoscenza;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il proprio domicilio e recapito.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono, o da un notaio.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti dello Stato, è sufficiente in luogo della predetta autenticazione il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande devono essere corredate dai titoli scientifici che gli aspiranti ritengono utile presentare ai fini del presente concorso.

In ogni caso dovrà essere allegato un certificato, rilasciato dalla competente autorità accademica dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea ed i voti conseguiti nei singoli esami del relativo corso di studio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 10 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

f) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) documento militare, copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso, sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto, a norma dell'art. 10 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine, di cui all'art. 6, di trenta giorni dalla data in cui ricevano il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso, sarà nominata con successivo decreto, e composta di cinque membri, dei quali tre scelti fra i direttori degli Osservatori e professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e due fra i professori di ruolo e fuori ruolo di materie affini, di cui uno del ramo fisico e uno del ramo matematico.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, e tenendo conto dei titoli di preferenza e di precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati nella qualifica di aiuto astronomo per un anno solare e, su proposta del proprio direttore, confermati di anno in anno. Dopo almeno un biennio di lodevole servizio, essi potranno conseguire, su proposta del direttore, la stabilità nell'ufficio.

Gli aiuti astronomi nominati stabili, conseguiranno la qualifica di astronomi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1965
Registro n. 81, *foglio n.* 52

(9187)

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962 e 6 maggio 1963, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 12 del 16 gennaio 1958, n. 57 del 7 marzo 1959, n. 46 del 18 febbraio 1963 e n. 273 del 18 ottobre 1963;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduto il Bollettino Ufficiale del Ministero n. 25 del 24 giugno 1965 contenente l'elenco degli Istituti ospedalieri e delle Cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria;

Udito il parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di marzo e novembre 1966 rispettivamente la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

A dette sessioni potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1964-65 e precedenti e, limitatamente alla seconda sessione di esame, coloro che conseguiranno la laurea o il diploma nella sessione estiva del corrente anno accademico 1965-66.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città sedi di Ordini o Collegi professionali elencati nella tabella annessa alla presente ordinanza per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni rispettivamente indicate nella tabella stessa.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esami tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza.

E' fatta eccezione per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, che possono sostenere gli esami solo presso l'Università di Firenze; per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario, che possono sostenere gli esami presso l'Università di Roma; per i candidati agli esami nelle discipline statistiche, che possono sostenere gli esami solo presso le Università di Bologna e Roma.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 1° marzo 1966; alla seconda non oltre il 15 ottobre 1966 alla Segreteria dell'Università o Istituto superiore competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che di fatto siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione, presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 15 ottobre e facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda, con la indicazione della residenza propria e della famiglia, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

b) certificato rilasciato dalla Università o Istituto superiore ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto, precedentemente, esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6000 fissata dall'articolo 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all'Economato della Università il contributo di L. 3000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso Ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'Università o Istituto di istruzione superiore competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo o per medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dalla Università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anzichè presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico, facendo riferimento alla avvenuta consegna del libretto-diario alla stessa Università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita di ufficio nel fascicolo del candidato, a cura della Università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà alla esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purchè, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale) che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma, ma prima dell'inizio delle prove, quando il rettore o direttore — a suo insindacabile giudizio — ritenga la domanda stessa giustificata da gravi motivi.

Art. 5.

I candidati, che conseguiranno il titolo accademio nell'appello di febbraio p. v. e che intendano presentarsi all'esame di Stato nella prima sessione, sono tenuti a presentare la domanda entro il 1° marzo 1966, con la osservanza delle medesime modalità stabilite dalla presente ordinanza per tutti gli altri candidati. Essi, peraltro, dovranno allegare alla domanda un certificato dal quale risulti che hanno presentato domanda di partecipazione agli esami di laurea indetti per l'appello del mese di febbraio. La loro ammissione agli esami, rimane, però, condizionata al conseguimento del titolo accademico entro il 12 marzo 1966; titolo che, in originale o copia notarile, dovranno presentare entro il 18 marzo 1966, con le eccezioni previste al precedente art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente al 12 marzo 1966 potranno presentarsi alla seconda sessione di esami di Stato, presentando nuova apposita domanda ai sensi del secondo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

Nelle sedi di esami di Stato appresso indicate, per ciascuna professione, gli esami relativi potranno svolgersi in lingua tedesca qualora i candidati cittadini italiani, di lingua materna tedesca della Regione Trentino Alto-Adige, ne facciano richiesta.

Dottore commercialista	Venezia
Attuario	Roma
Medico chirurgo	Bologna
Chimico	Bologna
Farmacista	Bologna
Ingegnere	Bologna
Veterinario	Bologna
Architetto	Venezia
Perito forestale	Firenze
Agronomo	Firenze
Discipline statistiche	Roma

Art. 7.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che le prove prevalentemente si riferiscano.

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino Alto-Adige dovranno specificare nella domanda se desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, fermo restando che gli esami nella predetta lingua si potranno svolgere per l'abilitazione alle varie professioni solo nelle sedi indicate nell'art. 6 della presente ordinanza.

Art. 8.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 4 della presente ordinanza, le Segreterie delle Università e degli Istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 9.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 28 marzo per la prima sessione e il giorno 7 novembre 1966 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle Commissioni esaminatrici e reso noto con avviso nell'albo dell'Università o Istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 6 dicembre 1965

Il Ministro: GUI

Tabella delle sedi degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale che si svolgeranno nell'anno 1966

Professioni	Sedi
Dottore commercialista	Bari Bologna Cagliari Catania Firenze Genova Messina Milano (Univ. Cattolica) Milano (Univ. Bocconi) Napoli Palermo Parma Perugia Pesaro-Urbino (Univ. Urbino) Pisa Roma Torino Trieste Venezia Verona (Univ. Padova)
Attuario	Roma (Unica sede)
Medico Chirurgo	Bari Bologna Cagliari Catania Ferrara Firenze Genova Messina Milano Modena Napoli Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pisa Roma Sassari Siena Torino
Chimico	Bari Bologna Cagliari Camerino Catania Ferrara Firenze Genova Messina Milano Modena Napoli Padova

Professioni	Sedi
Segue: Chimico	Palermo
	Parma
	Pavia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
Farmacista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Macerata (Univ. Camerino)
	Messina
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro-Urbino (Univ. Urbino)
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
Ingegnere	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Genova
	Milano
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
Architetto	Firenze
	Milano
	Napoli
	Palermo
	Roma
	Torino
	Venezia
Agronomo	Bari
	Bologna
	Catania
	Firenze
	Milano (Univ. Statale)
	Milano (Univ. Cattolica)
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Perito forestale	Firenze (Unica sede)
Veterinario	Bologna
	Messina
	Milano
	Napoli
	Parma
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Discipline statistiche	Bologna
	Roma

(10086)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Casale Monferrato (Alessandria).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 25 gennaio 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Casale Monferrato (Alessandria);

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 1965 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Casale Monferrato, nell'ordine appresso indicato:

1. Caimmi dott. Luigi . . . . punti 85,10 su 132
2. Amadasi dott. Enzo . . . . » 83,53 »
3. Laudante dott. Carmine . . . » 80,28 »
4. Uasone dott. Edoardo . . . . » 80,14 »
5. Polledri dott. Angelo . . . . » 79,53 »
6. Procaccini dott. Domenico . . » 76,81 »
7. Ruggieri dott. Angelantonio . . » 75,95 »
8. Sodaro dott. Francesco . . . » 75,67 »
9. Milazzo dott. Andrea . . . . » 74,27 »
10. Quarantini dott. Guglielmo . . » 73,93 »
11. Lebuis dott. Assuero . . . . » 73,79 »
12. Grimaldi Sisto Antonio . . . » 73,52 »
13. Caruso dott. Antonio . . . . » 73,08 »
14. Calistri dott. Umberto . . . . » 72,72 »
15. Pacileo dott. Vincenzo . . . » 72,51 »
16. Fuscà dott. Cesare . . . . » 71,78 »
17. Paiotti dott. Dante . . . . » 71,56 »
18. Fedele dott. Antonino . . . . » 71,50 »
19. Cormio dott. Salvatore . . . » 71,16 »
20. Coverlizza dott. Mario . . . . » 70,72 »
21. Riolfatti dott. Tullio . . . . » 70,24 »
22. Pasquale dott. Giusto . . . . » 70,18 »
23. Nazario Riccardo . . . . . » 70,06 »
24. Bondioli Eligio . . . . . . » 69,72 »
25. Mendillo dott. Alfredo . . . . » 69,45 »
26. Scolari dott. Giovanni . . . . » 69,18 »
27. Pittà dott. Giuseppe . . . . » 68,96 »
28. Finarelli dott. Arnaldo . . . » 68,42 »
29. Di Tizio Marino . . . . . » 68,16 »
30. Salzano dott. Antonio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 68 — »
31. Petronio Bartolomeo . . . . » 68 — »
32. Spani dott. Tommaso . . . . » 67,06 »
33. Lisi dott. Antonio . . . . . » 66,98 »
34. Pace dott. Domenico . . . . » 66,95 »
35. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 66,57 »
36. Crisopulli dott. Domenico . . . » 66,52 »
37. Vivaldi dott. Sebastiano . . . » 66,10 »
38. Facondi Giovanni . . . . . » 65,74 »
39. Napolitano Alfonso . . . . » 65,66 »
40. Caizzi Gaetano . . . . . » 65,33 »
41. Preteroti Bruno . . . . . » 64,66 »
42. Salani dott. Aroldo . . . . » 64,63 »
43. Trapani Leopoldo . . . . . » 64,56 »
44. Greco Arturo . . . . . . » 63,60 »
45. Pellei Athos . . . . . . » 62,66 »
46. Iannelli Andrea . . . . . » 62,54 »
47. Tucci Ugo . . . . » 62,50 »
48. Magnani Giovanni . . . . . » 61,87 »
49. Pastore dott. Ettore . . . . » 61,31 »
50. Flacco Fioravante . . . . . » 61,24 »
51. Adduci Saverio . . . . . . » 59 — »
52. Dal Zotto Mario . . . . . . » 57,83 »
53. Perruggino Giovanni . . . . » 56,66 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1965

p. *Il Ministro:* AMADEI

(10318)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a sessantanove posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a sessantanove posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 3 marzo 1965, n. 1539, avranno luogo presso la Sala conferenze della Stazione di Roma-Termini, via Giolitti n. 34, nei giorni 12, 13 e 14 gennaio prossimo venturo, alle ore 8,30. La prova facoltativa di lingua tedesca avrà luogo presso l'Istituto superiore P.T., viale Trastevere n. 189, Roma, il giorno 11 gennaio 1965 alle ore 8,30.

(10395)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sedi per le prove scritte di esame del concorso a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1964, registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 206, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per esami a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale;

Visto l'art. 3, primo comma, del citato decreto, in cui è prevista, per lo svolgimento delle prove scritte, la facoltà della istituzione di sedi periferiche di esame, oltre quella di Roma, in relazione al numero degli aspiranti;

Considerata l'opportunità di procedere all'istituzione di dette sedi periferiche, dato l'elevato numero di candidati al concorso di cui sopra;

Decreta:

Le prove scritte di esame del concorso a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1964, avranno luogo, oltre che in Roma, anche nelle seguenti altre sedi: Bari, Palermo, Cagliari, Torino e Milano, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I candidati saranno assegnati alle sedi di esame in relazione al domicilio indicato nella domanda a suo tempo prodotta per l'ammissione al concorso e successivamente, fino alla data dell'invito alle prove scritte. L'assegnazione dei candidati alle anzidette sedi di esame sarà disposta come segue:

Alla sede di esame di:	I candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte di una delle Regioni riportate in corrispondenza della sede in esame:
Torino	Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.
Milano	Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna.
Roma	Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzi, Molise, Campania.
Bari	Puglia, Basilicata, Calabria.
Palermo . . .	Sicilia.
Cagliari . . .	Sardegna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1965
Registro n. 11 Lavoro e prev. soc., foglio n. 86. — LA TORRE

(10337)

Diario delle prove scritte del concorso a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a ragionieri e periti commerciali, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

Le prove scritte di esame del concorso a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a ragionieri e periti commerciali, avranno luogo nei giorni 17 e 18 gennaio 1966, con inizio alle ore 8, nelle seguenti sedi:

Roma: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;
Bari: Ente Fiera del Levante;
Palermo: Ente Fiera del Mediterraneo;
Cagliari: Istituto nazionale per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria, via Is. Mirrionis n. 195;
Torino: Istituto salesiano Conti Rebaudengo, piazza Rebaudengo n. 22;
Milano: Società Umanitaria, via Daverio n. 7.

(10338)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7088 del 26 agosto 1965, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;

Considerato che il dott. D'Aloe Raffaele vincitore della 2ª condotta medica di Platania ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 6838 del 26 agosto 1965;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. D'Aloe Raffaele, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato inoltre che il dott. Moricca Emilio, che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della 2ª condotta medica di Platania indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 7088 del 26 agosto 1965 il dott. Moricca Emilio è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Platania in sostituzione del dott. D'Aloe Raffaele rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Platania.

Catanzaro, addì 9 dicembre 1965

Il medico provinciale: GIUTTARI

(10217)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 5215 e n. 5216 del 15 novembre 1965, con i quali, rispettivamente è stata approvata la graduatoria generale di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Matera al 30 novembre 1963;

Vista la nota n. 4898 del 3 dicembre 1965, con la quale il comune di Salandra comunicava che il dott. Rocco Balice ha rinunciato alla condotta medica del Comune predetto;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione della sede predetta al candidato che segue in graduatoria, dott. Camillo Irene, 4° classificato, tenendo conto delle preferenze espresse nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Camillo Irene è dichiarato vincitore della condotta medica vacante nel comune di Salandra e ad essa assegnato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Matera, all'Ufficio del medico provinciale e a quello del Comune interessato.

Matera, addì 9 dicembre 1965

Il medico provinciale: STERRANTINO

(10213)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5556 in data 25 giugno 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetriche condotte vacanti in Provincia al 30 novembre 1963;

Visto il decreto n. 154 dell'11 marzo 1965, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione ed accertatane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate dichiarate indonee nel concorso di cui in premessa:

1. Matacera Teresina . . . . . . punti 61,216
2. Presta Filomena . . . . » 60,312
3. Valentino Francesca . . . . . . » 59,205
4. Oliva Emilia . . . . » 58,500
5. Parise Dionisia . . . . punti 58,225
6. Sorace Concetta . . . . » 57,812
7. Mercurio Giovanna . . . . » 56,975
8. Bellizzi Gilda . . . . » 56,850
9. Zaffino Maria . . . . » 56,731
10. Corrado Carmela . . . . » 56,475
11. Levato Tommasina . . . . » 55,488
12. Iovine Concetta . . . . » 55,293
13. Paccone Santa . . . . » 55,130
14. Guiglia Vittorina . . . . » 54,845
15. Barone Carmela . . . . » 54,500
16. Ippolito Anna . . . . » 54,025
17. Curcio Giulia . . . . » 53,590
18. Bilotta Maria . . . . » 53,375
19. Zirillo Francesca . . . . » 52,968
20. Procopio Anna . . . . » 50,000
21. Astorelli Domenica . . . . » 49,812
22. Barbarito Maria . . . . » 49,187
23. Biamonte Francesca . . . . . . » 47,937
24. Cerato Rosa . . . . » 47,717

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Catanzaro, addì 20 novembre 1965

Il medico provinciale: GIUTTARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9423 del 20 novembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee al pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1963;

Esaminate le domande delle concorrenti idonee e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate comprese nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Matacera Teresina: Santa Severina (frazione Altilia);
2) Presta Filomena: San Pietro a Maida;
3) Valentino Francesca: Falerna;
4) Oliva Emilia: Sant'Onofrio;
5) Parise Dionisia: Gagliato;
6) Sorace Concetta: Sorianello;
7) Mercurio Giovanna: consorzio Olivadi-Centrache e Cenadi;
8) Bellizzi Gilda: Palermiti;
9) Zaffino Maria: Motta Santa Lucia;
10) Corrado Carmela: Nardodipace.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e; per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 22 novembre 1965

Il medico provinciale: GIUTTARI

(9819)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.